

POLICY ANTIRICICLAGGIO

STRALCIO

Politica aziendale adottata ai sensi del D.Lgs. 231/2007, delle “*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*” emanate da Banca d’Italia il 26 marzo 2019 e delle “*Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*” emanate da Banca d’Italia il 30 luglio 2019

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/01/2023

Sommario

CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE APPORTATE.....	5
FINALITA' DEL DOCUMENTO.....	7
CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
NORMATIVA ESTERNA – AMBITO COMUNITARIO.....	8
NORMATIVA ESTERNA – AMBITO NAZIONALE	8
NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO.....	9
PARTE PRIMA	12
ASSETTI DI GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	12
1 SISTEMA ANTIRICICLAGGIO O FRAMEWORK ANTIRICICLAGGIO	13
2 ELEMENTI STRATEGICI ED ESPOSIZIONE AL RISCHIO <i>ML</i>	14
3 PRINCIPI GENERALI E LIMITI OPERATIVI	15
4 ASSETTO DI GOVERNO.....	16
4.1 ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA.....	16
4.2 ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE.....	16
4.3 ORGANO CON FUNZIONI DI CONTROLLO	17
4.4 ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001.....	18
5 ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	19
5.1 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO.....	19
5.2 RESPONSABILE PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE.....	20
5.3 FUNZIONE DI <i>INTERNAL AUDIT</i>	20
5.4 COMITATO DI PROGETTAZIONE E CONTROLLO NUOVI PRODOTTI	21
5.5 FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO.....	21
5.6 ALTRE FUNZIONI AZIENDALI	21
5.7 PERSONALE DIPENDENTE.....	21
6 PROCEDURE	22
7 CONTROLLI INTERNI.....	23
7.1 PROFILI STRUTTURALI	23
7.2 COORDINAMENTO FRA FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA <i>AML</i>	24
7.3 SISTEMA DI WHISTLEBLOWING	24
8 CONSERVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI	26
8.1 CONSERVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI.....	26
8.2 CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI	26
8.3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA UIF	26
PARTE SECONDA	29
ADEGUATA VERIFICA.....	29
1 NOZIONI CHIAVE SULLA AV.....	30
1.1 APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO.....	30
1.2 OBBLIGHI DI AV	31
1.3 RAPPORTI CONTINUATIVI E OPERAZIONI OCCASIONALI	32
2 PROFILATURA DELLA CLIENTELA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.1 SISTEMA DI PROFILATURA.....	33
2.2 CALIBRAZIONE DELLE MISURE DI AV IN BASE AL PROFILO DI RISCHIO (PROPORZIONALITÀ).....	34

2.3	GESTIONE DEL PROFILO DI RISCHIO	35
2.4	AGGIORNAMENTO DEL PROFILO DI RISCHIO	36
3	GESTIONE DEI FATTORI DI RISCHIO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.1	FATTORI DI BASSO RISCHIO	40
3.2	FATTORI DI RISCHIO ELEVATO	42
3.3	REGOLE DI CONTAGIO E PROPAGAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO ALTO	48
4	AV ORDINARIA	50
4.1	PERIMETRO DI APPLICAZIONE	50
4.2	IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELL'EVENTUALE ESECUTORE	50
4.3	IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO	52
4.4	VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SU CLIENTE, ESECUTORE, TITOLARE EFFETTIVO	54
4.5	ACQUISIZIONE/VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO/OPERAZIONE	55
4.6	VALUTAZIONE E GIUDIZIO DEL GESTORE DELLA RELAZIONE	56
4.7	MISURE PER L'AVVIO / PROSECUZIONE DEL RAPPORTO / ESECUZIONE OPERAZIONI	56
4.8	GESTIONE DELLE OPERAZIONI NEL CONTINUO	56
4.9	TEMPISTICHE MINIME DI AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI CON L'AV	56
4.10	CONTROLLO COSTANTE	57
5	AV SEMPLIFICATA	58
5.1	PERIMETRO DI APPLICAZIONE	58
6	AV RAFFORZATA	59
6.1	QUADRO GENERALE E SCELTE DI POLICY	59
6.2	IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELL'EVENTUALE ESECUTORE	61
6.3	IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO	61
6.4	VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SU CLIENTE, ESECUTORE, TITOLARE EFFETTIVO	61
6.5	ACQUISIZIONE/VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO/OPERAZIONE	62
6.6	MISURE PER L'AVVIO / PROSECUZIONE DEL RAPPORTO / ESECUZIONE OPERAZIONI IN CASO DI OPERATIVITÀ DA/VERSO PAESI AD ALTO RISCHIO	62
6.7	PRATICHE DI AFFIDAMENTO	63
6.8	GESTIONE DELLE OPERAZIONI NEL CONTINUO	63
6.9	AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI CON L'AV	64
6.10	CONTROLLO COSTANTE	64
6.11	SCHEMATIZZAZIONE DELLE CATEGORIE DI ADEGUATA VERIFICA	65
7	PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE	67
7.1	PERIMETRO DI APPLICAZIONE	67
7.2	IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELL'EVENTUALE ESECUTORE	68
7.3	IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO	68
7.4	VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SU CLIENTE, ESECUTORE, TITOLARE EFFETTIVO	68
7.5	ACQUISIZIONE/VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO/OPERAZIONE	69
7.6	MISURE PER L'AVVIO / PROSECUZIONE DEL RAPPORTO / ESECUZIONE OPERAZIONI	69
7.7	GESTIONE DELLE OPERAZIONI NEL CONTINUO	69
7.8	AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI CON L'AV	69
7.9	CONTROLLO COSTANTE	70
8	RAPPORTI DI CORRISPONDENZA CON INTERMEDIARIO DI PAESE TERZO	71
8.1	PERIMETRO DI APPLICAZIONE	71
8.2	IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELL'EVENTUALE ESECUTORE	71
8.3	IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO	72
8.4	VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SU CLIENTE, ESECUTORE, TITOLARE EFFETTIVO	72
8.5	ACQUISIZIONE/VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO/OPERAZIONE	72
8.6	MISURE PER L'AVVIO / PROSECUZIONE DEL RAPPORTO / ESECUZIONE OPERAZIONI	72

8.7	GESTIONE DELLE OPERAZIONI NEL CONTINUO.....	72
8.8	AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI CON L'AV	72
8.9	CONTROLLO COSTANTE	72
9	RAPPORTI E OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO	73
9.1	PERIMETRO DI APPLICAZIONE	73
9.2	IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELL'EVENTUALE ESECUTORE.....	73
9.3	IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO	74
9.4	VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SU CLIENTE, ESECUTORE, TITOLARE EFFETTIVO.....	74
9.5	ACQUISIZIONE/VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO/OPERAZIONE.....	75
9.6	MISURE PER L'AVVIO / PROSECUZIONE DEL RAPPORTO / ESECUZIONE OPERAZIONI	75
9.7	GESTIONE DELLE OPERAZIONI NEL CONTINUO.....	76
9.8	AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI CON L'AV	76
9.9	CONTROLLO COSTANTE	76
10	OPERAZIONI A RISCHIO POTENZIALE	77
10.1	OPERAZIONI CARATTERIZZATE DA IMPORTI INSOLITAMENTE ELEVATI OVVERO RISPETTO ALLE QUALI SUSSISTONO DUBBI CIRCA LA FINALITÀ CUI LE MEDESIME SONO, IN CONCRETO, PREORDINATE E OPERAZIONI COSIDDETTE "INATTESE" ..	77
10.2	OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO	77
10.3	OPERAZIONI IN CONTANTE CON UTILIZZO DI BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO.....	78
10.4	OPERAZIONI DI PAGAMENTO RICEVUTO DA TERZI PRIVI DI UN EVIDENTE COLLEGAMENTO CON IL CLIENTE O CON LA SUA ATTIVITÀ.....	78
10.5	OPERAZIONI DI VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI PROVENIENTI DALL'ESTERO.....	78
10.6	OPERAZIONI DEL CLIENTE A PROFILO ALTO CHE CONFLUISCONO NELLE COMUNICAZIONI OGGETTIVE	79
11	CLIENTI INDESIDERATI.....	80
12	AV DI TERZI.....	81
13	ASTENSIONE.....	82
14	GESTIONE DEGLI EMBARGHI.....	83
15	MISURE DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	84
	PARTE TERZA	85
	COLLOCAMENTO DI PRODOTTI ASSICURATIVI	85

CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

OMISSIS

FINALITA' DEL DOCUMENTO

Il presente documento, rubricato *Policy Antiriciclaggio*, di seguito per brevità anche *Policy AML*, è adottato dalla Banca Popolare di Lajatico, di seguito per brevità *Banca o Impresa*, per l'adeguamento alle previsioni delle *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*, di seguito per brevità anche *Disposizioni sull'organizzazione*, emanate da Banca d'Italia in data 23.03.2019 in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2007 così come novellato dal D.Lgs. 90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019.

La presente *Policy AML* è adottata dall'organo con funzione di supervisione strategica, ossia con delibera del Consiglio di Amministrazione, **su proposta dell'Amministratore Delegato**, che fa parte dell'organo con funzione di gestione, **con parere favorevole dell'organo con funzione di controllo, ossia del Collegio Sindacale**.

Le "*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni*" prevedono che l'organo con funzione di supervisione strategica approvi e riesami periodicamente "*gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio.*"

In particolare, le predette Disposizioni prevedono quanto segue:

- "l'organo con funzione di supervisione strategica approva una policy che illustra e motiva le scelte che il destinatario compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio (cd. *Policy antiriciclaggio*)"
- "l'organo con funzione di gestione definisce la policy antiriciclaggio sottoposta all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica e ne cura l'attuazione"
- la funzione antiriciclaggio provvede a "collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio".

Inoltre, le "*Disposizioni in materia di Adeguata Verifica della clientela*" stabiliscono, per gli intermediari vigilati, quanto segue:

- "definiscono e formalizzano, nel documento di *policy* antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono almeno indicate le specifiche misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti";
- "definiscono e formalizzano, nel documento di *policy* antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono indicate almeno le misure specifiche di adeguata verifica semplificata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio [...] nel documento sono indicate almeno le specifiche misure di adeguata verifica rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato".

La presente *Policy AML* delinea il sistema di prevenzione dei rischi connessi con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo adottato dalla Banca, di seguito anche *Framework AML*, tenuto conto delle dimensioni, delle specificità organizzative, dell'attività svolta e dei mercati in cui opera.

Per gli effetti, la presente *Policy AML* individua gli orientamenti strategici e le politiche di governo del rischio di riciclaggio, ponendo in evidenza le scelte principali compiute dalla Banca sui temi organizzativi e dell'adeguata verifica.

Alla predisposizione della presente *Policy AML* ha concorso la Funzione Antiriciclaggio, in brevità "Funzione *AML*". La Funzione *AML* cura la diffusione della cultura dell'antiriciclaggio a tutto il personale, anche promuovendo la conoscenza e vigilando sull'applicazione della *Policy AML*.

Della presente *Policy AML* è garantita ampia diffusione mediante pubblicazione su intranet aziendale e sul sito internet della Banca.

Il presente documento sostituisce il precedente documento deliberato in data 08/11/2021 e continuerà ad essere oggetto di costante aggiornamento.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si indicano i principali atti della normativa, esterna ed interna, rilevanti per l'inquadramento della presente *Policy*:

Normativa esterna – Ambito comunitario

- Direttiva (UE) 843/2018 in tema di riciclaggio e contrasto del terrorismo (per brevità “V Direttiva”);
- Direttiva (UE) 849/2015 in tema di riciclaggio e contrasto del terrorismo (per brevità “IV Direttiva”);
- Regolamento UE 847/2015 (per brevità “Reg. 847”) del Parlamento Europeo e del Consiglio sul trasferimento di fondi e relativi Orientamenti emanati dalle ESAs (per brevità “Orientamenti Reg. 847”);
- Orientamenti congiunti ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 847/2015 sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure che dovrebbero porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti (16 gennaio 2018);
- Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (“EBA/GL/2021/02”), ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 par. 4 della Direttiva (UE) 849/2015 (IV Direttiva) sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali, del 1° marzo 2021 (di seguito *Linee guida EBA*).

Normativa esterna – Ambito nazionale

- D.Lgs. 231/2007 sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (per brevità “D.Lgs. 231/2007”);
- D.Lgs. 109/2007 sulle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo (per brevità “D.Lgs. 109/07”);
- *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*, emanate da Banca d'Italia il 26 marzo 2019 (di seguito per brevità *Disposizioni sull'organizzazione*);
- *Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive*, emanate dall'Unità di Informazione Finanziaria il 28 marzo 2019 (di seguito per brevità *Istruzioni su comunicazioni oggettive*);
- *“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”* emanate da Banca d'Italia in data 30 luglio 2019 (di seguito per brevità *Disposizioni AV*);
- *“Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”*, emanate da Banca d'Italia in data 24 marzo 2020;
- Provvedimento Banca d'Italia del 24 agosto 2010, contenente gli *“Indicatori di Anomalia”* per gli intermediari, ai fini della segnalazione di operazioni sospette;
- Comunicazione UIF del 16/04/2020 in materia di *“Prevenzione di fenomeni di criminalità organizzata connessi con l'emergenza da COVID-19”*;
- Provvedimento UIF del 25 agosto 2020 recante disposizioni per l'invio dei dati aggregati;
- Comunicazione UIF del 10/11/2020, contenente nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali riconducibili all’*“Operatività connessa con illeciti fiscali”*;
- Comunicazione UIF dell'11/02/2021, in materia di *“Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19”*;
- *Disposizioni di vigilanza per le banche* emanate da Banca d'Italia con Circ. 285/2013 e relativa nota di chiarimento in materia de *“Il sistema dei controlli interni, il sistema informativo e la continuità operativa”*;
- Altri *Indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali* emanati da UIF;
- *Casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo* riportate in Quaderni o Analisi e Studi di UIF;
- Regolamento IVASS del 12 febbraio 2019 n. 44, successive modifiche ed integrazioni, recante le disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2007 n. 231, in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, che tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di

adeguata verifica della clientela e sui fattori da considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali;

- Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021, in attuazione degli artt. 15 e 16, del Decreto concernente le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio ed il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, nonché modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.

Normativa interna di riferimento

La presente *Policy AML* si inserisce nel set degli atti di normativa interna adottati dagli organi aziendali per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo implementato dalla Banca si articola in strategie e politiche di gestione del rischio, assetti organizzativi, processi operativi, procedure interne, processi di identificazione, misurazione e controllo dei rischi.

Tali presidi sono declinati nei documenti di seguito indicati:

- Strategia di gestione del rischio AML (indicata nel RAF);
- Metodologia sul processo di Autovalutazione del rischio AML;
- Manuale Operativo AML, così come integrato da ulteriori istruzioni operative tempo per tempo emanate (a mezzo circolari interne e/o e-mail) e non riportate all'interno dello stesso Manuale;
- Regolamento della Funzione Antiriciclaggio;
- Regolamento per la Segnalazione delle Operazioni Sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Regolamento Flussi Informativi Funzioni di Controllo – Sezione Antiriciclaggio;
- *Vademecum* per il processo di Adeguata Verifica;
- Codice Etico;
- Policy in materia di segnalazione interna delle violazioni – *Whistleblowing*.

La presente *Policy AML*, insieme agli atti sopra elencati, costituisce parte integrante del Modello Organizzativo (c.d. "MOG") implementato dalla Banca ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il rischio di coinvolgimento nei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

DEFINIZIONI

Si riportano di seguito definizioni rilevanti per la corretta interpretazione e applicazione della presente *Policy AML*.

Si riportano di seguito definizioni rilevanti per la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento.

AML: *Anti Money Laundering* o antiriciclaggio.

Approccio basato sul rischio: indica un approccio in base al quale le autorità competenti e le imprese individuano, valutano e comprendono i rischi di ML/ TF a cui le imprese sono esposte e adottano misure di AML/CTF commisurate a tali rischi.

Cliente: il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con i soggetti vigilati; in caso di rapporti continuativi o di operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari.

Controlli di linea: controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

Denaro contante o Contanti: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale.

Fattori di rischio: indicano le variabili, singolarmente o in combinazione, suscettibili di accrescere o ridurre il rischio di ML/TF derivante da singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali.

Finanziamento del terrorismo: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette";

Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.

Operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere.

Paesi comunitari: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

Paesi terzi: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo.

Paesi terzi ad alto rischio: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva Antiriciclaggio e/o dal *GAFI*.

Pubblica amministrazione: le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.

Rapporto continuativo: un rapporto di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione a uno degli atti previsti dalle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Rischio di riciclaggio:

- il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché
- il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Rischio di riciclaggio o Rischio ML/TF: rischio di *money laundering / terrorism financing*. Indica la probabilità che abbiano luogo attività di ML/TF e le relative ripercussioni.

UIF: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

PARTE PRIMA

ASSETTI DI GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

1 SISTEMA ANTIRICICLAGGIO o FRAMEWORK ANTIRICICLAGGIO

Il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo implementato dalla Banca, per brevità anche *Framework AML* o *Sistema antiriciclaggio*, si articola in strategie e politiche di gestione del rischio, assetti organizzativi, processi operativi, procedure interne, processi di identificazione, misurazione e controllo del rischio *ML*.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2007, l'impresa adotta procedure oggettive per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, l'impresa tiene conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

L'impresa adotta i presidi e attua controlli e procedure adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio di Amministrazione definisce e riesamina annualmente gli orientamenti strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio, che devono risultare adeguati all'entità e alla tipologia del rischio cui è esposta l'impresa, misurato con il processo di *autovalutazione*.

L'*autovalutazione* costituisce il presupposto per la definizione e la manutenzione del Sistema Antiriciclaggio o *Framework* Antiriciclaggio, nell'ambito del più generale quadro di riferimento per la gestione dei rischi a cui si espone la Banca espresso nel *RAF – Risk Appetite Framework*.

Gli orientamenti strategici per la gestione del rischio di riciclaggio - riconducibile ai rischi di non conformità, reputazionale e operativo – è declinata nel *RAF- Risk Appetite Framework* mediante definizione dei livelli di *risk appetite*, di *risk tolerance* e di *risk capacity*. Per il dettaglio delle attività che afferiscono al processo di autovalutazione si fa rinvio alla *Metodologia per l'Autovalutazione AML-CFT*.

Gli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo, e con essi l'organo di vertice, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, definiscono le politiche aziendali e attuano le necessarie misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio *ML*; essi attivano controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio e sull'adeguato presidio di tale rischio, anche avvalendosi delle specifiche funzioni e organi di controllo previsti nell'ambito del sistema dei controlli interni.

Il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo implementato dalla Banca, o *Framework AML*, si basa sulle seguenti componenti o linee di azione:

- processo di autovalutazione del rischio di riciclaggio a cui è esposta la Banca;
- politiche di gestione del rischio, calibrate di tempo in tempo sulla base dell'esposizione al rischio;
- azione della Funzione Antiriciclaggio;
- collaborazione attiva e processo di segnalazione delle operazioni sospette;
- *know your customer* e processo di adeguata verifica della clientela;
- gestione dei flussi informativi intraorgani e interfunzionali;
- procedure interne aziendali per lo svolgimento dei processi operativi;
- controlli interni di primo, secondo e terzo livello.

2 ELEMENTI STRATEGICI ED ESPOSIZIONE AL RISCHIO ML

L'organo con funzione di supervisione strategica ha il compito di approvare e riesaminare periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo del rischio di riciclaggio.

In aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche devono risultare adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l'attività della Banca.

L'*Autovalutazione* costituisce il presupposto per la realizzazione di appropriati interventi a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio, anche alla luce di quanto previsto nel più generale quadro di riferimento per la propensione al rischio della Banca o *RAF – Risk Appetite Framework*.

L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale.

Gli esiti dell'esercizio di Autovalutazione, condotto per linea di *business* sono determinati in larga parte dalle scelte strategiche compiute dalla Banca con riferimento al modello industriale e distributivo, alle aree di sviluppo degli affari e alle politiche geografiche e di prodotto.

Di seguito si sintetizzano gli elementi chiave del *Piano Strategico* della Banca che assumono rilievo come fattori di rischio o come condizioni/ situazioni connesse a fattori di rischio che influiscono o possono influire sul livello di rischio di riciclaggio inerente e, di conseguenza, sul livello di rischio residuo:

- linee di *business* attivate, identificate in base alla tipologia di clientela secondo la settorizzazione prevista dalla Circolare della Banca d'Italia n. 140 dell'11.02.1991 – 4° aggiornamento del 30.09.2014: amministrazioni pubbliche, società finanziarie, società non finanziarie, famiglie consumatrici, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, unità non classificabili e non classificate.
Con gli inizi del 2022 è stata inserita una linea di *business* aggiuntiva, relativa all'attività di intermediazione assicurativa. A tal proposito, il Provvedimento IVASS n.111 del 13 luglio 2021 recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio, nonché modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, ha introdotto per le Banche che svolgono attività di intermediazione assicurativa, l'obbligo di includere nell'ambito dell'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio (condotto in conformità con le disposizioni di Banca d'Italia) anche il rischio connesso alla distribuzione nel territorio della Repubblica di prodotti assicurativi rientranti nei rami vita (elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private). Lo stesso Provvedimento ha precisato che l'attività di intermediazione assicurativa è sempre considerata come separata linea di *business* da sottoporre a specifica valutazione del rischio;
- linee di *business* che saranno attivate in arco piano;
- Paesi in cui la Banca opera con *subsidiaries*, *branches* o agenzie (nessuno);
- aree geografiche di Italia in cui la Banca è presente con agenzie e filiali (Toscana, province di Pisa e di Firenze);
- linee evolutive in arco piano con riferimento ai paesi o aree geografiche di operatività;
- canali di distribuzione attivati (canale tradizionale e canale on line, solo per l'operatività. Nessuna accensione di rapporti on line);
- canali di distribuzione che saranno attivati in arco piano;
- conformazione della rete distributiva (rete distributiva interna, senza utilizzo di consulenti finanziari, né di agenti in attività finanziaria, né di mediatori creditizi);
- servizi di *Trade Finance* (c.d. "estero merci");
- prodotti complessi a catalogo (nessuna offerta o sollecitazione di prodotti classificati come complessi ex Mifid2, ma solo raccolta degli ordini impartiti dai clienti; nessun prodotto che possa favorire l'anonimato né che sfrutti tecnologie innovative);
- accordi con fiduciarie (solo ai fini dello svolgimento della Funzione di *Internal Audit*, come da contratto di esternalizzazione del 25 giugno 2014, con validità da 1° gennaio 2015).

3 PRINCIPI GENERALI E LIMITI OPERATIVI

La Banca si impegna a prevenire e mitigare il rischio di essere strumentalizzata, anche inconsapevolmente, per la realizzazione di attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e adotta misure proporzionate al rischio in relazione alla tipologia di clientela, al tipo di prodotto o servizio richiesto, all'area geografica di riferimento e ai canali di distribuzione utilizzati.

Al fine di evitare il coinvolgimento in attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Banca adotta i seguenti principi generali di comportamento, avuto riguardo, in primo luogo, ai divieti e agli adempimenti previsti dalla normativa esterna ed interna di riferimento e coerentemente con i valori dei codici etici aziendali.

In conformità alla normativa vigente, è fatto assoluto divieto di:

- instaurare rapporti, eseguire operazioni e mantenere rapporti continuativi già in essere con entità diverse da persona fisica di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in un Paese terzo ad alto rischio (art. 42, comma 2, del Decreto);
- instaurare rapporti, eseguire operazioni e mantenere rapporti continuativi già in essere con entità diverse da persona fisica aventi sede in un Paese terzo ad alto rischio di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità (art. 42, comma 2, del Decreto);
- instaurare o mantenere, anche indirettamente, conti correnti di corrispondenza con Banche di comodo (art. 25, comma 3, del Decreto);
- avvalersi, qualora le attività di adeguata verifica della clientela siano demandate a terzi, di soggetti terzi con sede in Paesi terzi ad alto rischio (art. 29, comma 1, del Decreto);
- instaurare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri (art. 50, commi 1 e 2, del Decreto).

E' altresì fatto divieto di:

- eseguire operazioni ovvero instaurare o proseguire rapporti che coinvolgono soggetti inclusi nelle black lists diramate dalle autorità nazionali ed internazionali competenti in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- aprire conti di passaggio intrattenuti con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo ad alto rischio che vengono utilizzati da clienti che hanno accesso diretto a tali conti per effettuare transazioni;
- instaurare rapporti o eseguire operazioni con compro oro, cambiavalute e prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, non debitamente registrati;
- offrire prodotti e servizi che:
 - favoriscano in qualunque modo l'anonimato;
 - favoriscano l'elusione delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;
 - ostacolino i processi di adeguata verifica della clientela e, in particolare, la raccolta di tutte le informazioni richieste dalla normativa esterna ed interna in materia;
 - ostacolino la tracciabilità e la conservazione dei dati inerenti i rapporti e l'operatività posta in essere dalla clientela;
 - ostacolino le attività di monitoraggio dell'operatività posta in essere dalla clientela.

La Banca ha inoltre deciso di non operare con money transfer, né con intermediari bancari, finanziari e assicurativi insediati in Paesi terzi ad alto rischio.

L'apertura di rapporti con trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore insediati in Paesi terzi, è subordinata ad apposita autorizzazione da parte dell'Alto Dirigente, con il supporto della Funzione Antiriciclaggio.

La Banca presta inoltre particolare attenzione ai prodotti a duplice uso, per i quali è prevista la raccolta di modelli appositamente predisposti, nonché ai nuovi prodotti o servizi che possano essere considerati suscettibili di essere utilizzati a fini di (i) finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa e movimentazione di sostanze chimiche pericolose, (ii) elusione di ulteriori restrizioni commerciali specifiche o generali (divieto di esportazione e di importazione) o restrizioni finanziarie (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) previste verso territori a rischio e (iii) finanziamento di operazioni aventi per oggetto il commercio o la produzione di armi o sistemi di armamento.

In caso di sopravvenienti provvedimenti sanzionatori da parte delle Autorità nazionali o sovranazionali la Funzione Antiriciclaggio adegua con sollecitudine la modulistica in essere e predispone idonei presidi a monitoraggio del rischio emergente, fornendo altresì supporto e istruzioni alla Rete sia per mezzo di circolari che di informative via *e-mail*.

La Funzione Antiriciclaggio può proporre ulteriori limitazioni di operatività, da formalizzare nella normativa interna, nei confronti di particolari soggetti, settori, prodotti, servizi e operazioni ad alto rischio, individuati sulla base delle comunicazioni e delle informazioni rese tempo per tempo disponibili dalle Autorità di Vigilanza e dagli organismi nazionali e internazionali.

4 ASSETTO DI GOVERNO

4.1 Organo con funzione di supervisione strategica

L'Organo con funzione di supervisione strategica è individuato per la Banca nel Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione del complessivo modello di governo e gestione del rischio di riciclaggio. È compito del Consiglio di Amministrazione della Banca, a seguito del preventivo esame da parte del Collegio Sindacale, approvare la *Policy AML* ed il modello organizzativo per il governo e la gestione di tale rischio.

Di seguito i principali compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica:

- definisce e riesamina periodicamente, gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo a cui è concretamente esposta la Banca; tali orientamenti strategici sono formalizzati nel RAF – Risk Appetite Framework e la valutazione del rischio cui è concretamente esposta l'impresa è formalizzata nella Relazione sull'Autovalutazione, annualmente presentata all'organo dalla Funzione Antiriciclaggio;
- approva una *Policy* che illustra e motiva le scelte che il destinatario compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio; tali scelte sono formalizzate nella presente *Policy AML*;
- approva l'istituzione della Funzione Antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo; tali scelte sono formalizzate nel Regolamento della Funzione Antiriciclaggio;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio"; tali principi sono illustrati nella presente *Policy AML*;
- nomina e revoca il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e il Responsabile *AML*, sentito l'organo con funzioni di controllo;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; tali allocazioni sono formalizzate mediante approvazione dell'Organigramma e Funzionigramma aziendale e del Regolamento della Funzione Antiriciclaggio;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo; tale sistema è disciplinato nel Regolamento dei Flussi Informativi *AML*;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette; tale procedura è disciplinata nel Regolamento SOS;
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal Responsabile *AML* e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia.

4.2 Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione è l'organo aziendale, o i componenti di esso, a cui – ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria – spettano, o sono delegati, compiti di gestione, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.

Per la Banca gli organi con funzione di gestione, in ragione degli assetti societari, sono gli Organi di Vertice, che corrispondono all'Amministratore Delegato ed ai due Vice Direttori Generali, uno dei quali riveste altresì la qualifica di Alto Dirigente.

L'Amministratore Delegato, in quanto membro essenziale del Consiglio di Amministrazione, partecipa attivamente alla funzione di gestione ed è destinatario dei flussi informativi previsti per il Consiglio di Amministrazione.

Gli Organi di Vertice curano l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica e sono responsabili per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio.

Gli Organi di Vertice conducono la gestione aziendale in coerenza con gli indirizzi formalizzati nel RAF con riferimento al rischio *ML*, tenendo conto degli esiti del processo di autovalutazione svolto annualmente.

Gli Organi di Vertice, fra le altre, esercitano le seguenti funzioni:

- definiscono e curano l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicurano l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicurano che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela; a tal fine è stato adottato il *Manuale antiriciclaggio* che declina in regole operative le determinazioni strategiche di cui alla presente *Policy AML* e, tempo per tempo, circolari contenenti istruzioni operative;
- assicurano che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di conservazione dei documenti e delle informazioni; a tal fine sono stati attivati i sistemi di registrazione e conservazione descritti più oltre nella presente *Policy AML*;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definiscono e curano l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità del destinatario, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio; a tal fine è stato approvato il *Regolamento SOS*;
- definiscono e curano l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- definiscono e curano l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definiscono e curano l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dall'organo di supervisione strategica. A tal fine è stato adottato il *Manuale Antiriciclaggio*, che declina in regole operative le determinazioni strategiche di cui alla presente *Policy* e che risulta integrato da ulteriori istruzioni operative emanate, nel tempo, a mezzo circolari interne e/o e-mail non riportate all'interno dello stesso Manuale;
- stabiliscono i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione deve rivestire carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dal destinatario; a tal fine esaminano ed approvano i programmi e le proposte di formazione formulate dalla Funzione *AML* e dall'Ufficio Affari Generali – Soci e Risorse Umane;
- stabiliscono gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela; tali strumenti si sostanziano nei controlli mirati svolti dalle funzioni di controllo e dal *sistema di whistleblowing* aziendale;
- assicurano, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

4.3 Organo con funzioni di Controllo

L'organo con funzione di controllo, individuato nel Collegio Sindacale, vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'organo con funzione di controllo è sentito nelle procedure di nomina del Responsabile della Funzione *AML* e del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

In particolare:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

Ai sensi dell'art. 46 del Decreto antiriciclaggio, i componenti dell'organo con funzione di controllo comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni

gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative. Si fa rinvio al “*Regolamento Flussi Informativi Funzioni di Controllo*”, per dettagli sul tema.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l'Organo con funzioni di controllo si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal Responsabile AML e dalle altre funzioni di controllo interno.

4.4 Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 231/2001 ascrive rilevanza al reato di riciclaggio fra quelli da cui può discendere la responsabilità amministrativa della società.

Il fatto costituente reato di riciclaggio, o uno dei reati presupposto del riciclaggio richiamati dal D. Lgs. 231/2001, commessi dalla persona fisica che agisce per conto della Banca, opera su un doppio piano:

- illecito penale ascrivibile all'individuo che lo ha commesso;
- illecito amministrativo ascrivibile alla società nell'interesse di cui è stato commesso o che ne ha tratto vantaggio.

La Banca, secondo i meccanismi di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente (differenziati in ragione della figura che commette il reato, apicale o sottoposto), potrebbe dunque essere responsabile a titolo autonomo per condotte riciclaggative di cui si accerti la rilevanza penale in sede giudiziaria.

Per garantire l'efficacia del modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2007, a fini esimenti di tale responsabilità amministrativa della società, risulta fondamentale l'attività dell'Organismo di Vigilanza che si avvale del supporto delle strutture aziendali. Sulla tematica, si fa rinvio alla regolamentazione del *Modello Organizzativo 231/2001*.

Per il monitoraggio del rischio di reato di riciclaggio o dei reati presupposto, sono previsti flussi informativi indirizzati all'OdV, per cui si fa rinvio al “*Regolamento Flussi Informativi Funzioni di Controllo*”, Sezione AML.

5 ASSETTO ORGANIZZATIVO

5.1 Funzione Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio (per brevità anche Funzione *AML*) è incaricata di sovrintendere all'attività di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio.

La Funzione *AML* rientra fra le funzioni di controllo di secondo livello e in quanto applicabili, fatte salve le specifiche previsioni delle Disposizioni in materia di Organizzazione, ad essa si applicano le norme della Circ. 285/2013 di Banca d'Italia.

Essa agisce nel quadro di riferimento del RAF e supporta gli organi aziendali nella definizione di strategie per la gestione del rischio di riciclaggio, sulla base dei livelli di esposizione al rischio inerente (*risk profile*) e al rischio residuo, misurati dal processo di autovalutazione.

L'istituzione della Funzione *AML* viene deliberata dall'organo con funzione di supervisione strategica, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative. Tali determinazioni sono formalizzate con l'adozione del "*Regolamento della Funzione Antiriciclaggio*".

Le scelte compiute dalla Banca sugli assetti organizzativi e sul posizionamento della Funzione *AML* rispondono al principio di proporzionalità, declinato nell'approccio basato sul rischio, in coerenza con il modello di *business* e strategie adottate, con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svolta, con la tipologia e la gamma dei servizi prestati, con la tipologia di clienti, con la tipologia di canali di distribuzione, con l'elemento geografico; quelle compiute sul posizionamento organizzativo della Funzione *AML* tengono conto, altresì, della strategia complessiva predisposta per la gestione del rischio di riciclaggio e delle indicazioni contenute nel RAF, della struttura organizzativa aziendale (organigramma e funzionigramma), degli assetti proprietari, nonché della forma giuridica.

L'analisi svolta dalla Banca per la definizione del sistema antiriciclaggio si basa, tempo per tempo, sugli esiti del processo di *autovalutazione*, per il cui svolgimento si fa rinvio alla "*Metodologia per l'Autovalutazione del rischio AML-CFT*".

La Funzione *AML* è istituita come unità organizzativa autonoma, incardinata nell'Area Antiriciclaggio.

L'Area Antiriciclaggio comprende la Funzione *AML* ed il Responsabile della segnalazione delle operazioni sospette (c.d. "Delegato SOS").

Le *Disposizioni sull'organizzazione* prevedono che la Funzione *AML* riferisca direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo. Per la Banca ciò è assicurato dal collocamento gerarchico dell'Area Antiriciclaggio, che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e, se necessario, riferisce funzionalmente agli Organi di Vertice (Amministratore Delegato e due Vice Direttori Generali, uno dei quali anche nella sua qualità di Alto Dirigente). Così come previsto dalla normativa di riferimento, in forza del proprio collocamento gerarchico, il Responsabile *AML* riferisce direttamente agli organi aziendali, senza restrizioni o intermediazioni.

Responsabile della Funzione *AML*, nonché Delegato SOS, è (*OMISSIS*); il nominativo è stato oggetto di comunicazione a Banca d'Italia.

La Funzione *AML* collabora con le altre funzioni di controllo e con le altre funzioni aziendali per sviluppare metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e con l'operatività aziendale, al fine di garantire che i processi di lavoro siano conformi alla legislazione antiriciclaggio.

In particolare, sono coinvolte nel sistema di prevenzione e contrasto del rischio di riciclaggio le seguenti funzioni aziendali cui sono assegnate specifiche responsabilità in chiave *AML*:

- Servizio Organizzazione, con responsabilità connesse all'organizzazione dei processi, all'implementazione delle soluzioni per adempiere agli obblighi di adeguata verifica e agli obblighi di conservazione;
- Funzione *Compliance*, con responsabilità connesse alle attività di analisi della norma;
- Ufficio *CROR* - Controllo Rischi Operativi e Reputazionali, con responsabilità, in ambito antiriciclaggio, connesse allo svolgimento di controlli in loco;
- Ufficio *GRCT* – Gestione Richieste della Clientela e di Terzi, con responsabilità, in ambito antiriciclaggio, connesse al trasferimento delle informazioni relative ad indici reputazionali negativi in capo a clienti, titolari effettivi ed esecutori con cadenza mensile. Inoltre, ai fini della corretta profilatura automatica della clientela i provvedimenti penali notificati all'Istituto necessitano di essere registrati in apposita sezione del sistema informativo Sib2000 da parte dello stesso Ufficio;

- Ufficio Affari Generali – Soci e Risorse Umane, con responsabilità connesse alle attività formative.

Per ulteriori dettagli si fa rinvio al “*Regolamento della Funzione Antiriciclaggio*”.

Il personale impiegato presso le funzioni aziendali diverse dalla Funzione AML, sopra elencate, è chiamato a collaborare con la Funzione AML con il massimo impegno ed è tenuto a riferire direttamente al Responsabile della Funzione AML per le questioni attinenti ai compiti di presidio del rischio di riciclaggio.

5.2 Responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette

Ai sensi dell’art. 36 del decreto antiriciclaggio, il Responsabile della segnalazione di operazioni sospette, di seguito Delegato SOS, è il “*legale rappresentante del destinatario, ovvero un delegato*” all’uopo incaricato.

Il ruolo e le responsabilità del Delegato SOS sono formalizzati e resi pubblici all’interno della Banca mediante diffusione del “*Regolamento della Funzione Antiriciclaggio*”, nonché, per quanto attiene al processo di segnalazione a UIF delle operazioni sospette e alle attività di valutazione del Delegato SOS, mediante *Regolamento SOS*.

Per la Banca, l’organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo, ha conferito delega per la segnalazione di operazioni sospette al Responsabile AML, che assume anche la carica di Responsabile SOS. Il nominativo è stato oggetto di comunicazione alla UIF.

Il Delegato SOS, tenuto conto del collocamento organizzativo, non ha responsabilità dirette in aree operative né risulta gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

5.3 Funzione di *Internal Audit*

La funzione di revisione interna verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell’assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La Funzione di *Internal Audit*, in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo, *inter alia*, ha il compito di verificare:

- il costante rispetto dell’obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l’effettiva acquisizione e l’ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- l’effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell’attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione.

La Funzione di revisione interna pianifica le verifiche in materia di rischi di riciclaggio, le quali interessano sia le strutture operative interne che la rete distributiva, nonché eventuali altri soggetti cui la Banca abbia esternalizzato specifiche attività che possano impattare sul comparto.

La Funzione di *Internal Audit* svolge controlli di 3° livello. Gli interventi di controllo, a distanza e ispettivi, sono oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto.

Le risultanze delle attività di intervento da parte dell’*Internal Audit* sono oggetto di condivisione con il Responsabile AML.

La funzione di revisione interna svolge interventi di *follow-up* volti a verificare l’avvenuta adozione e l’efficacia degli interventi correttivi in ordine a carenze e irregolarità riscontrate nell’ambito delle verifiche e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni in futuro.

La Banca ha deciso di esternalizzare la Funzione di *Internal Audit* alla società Unione Fiduciaria S.p.A., come da accordo di esternalizzazione del 25 giugno 2014 cui si rimanda.

A far data dal 23 aprile 2018, le attività di verifica in loco presso le Filiali in ambito Antiriciclaggio sono demandate alla Funzione CROR, come da Circolare interna n. 70/2018.

5.4 Comitato di Progettazione e Controllo nuovi prodotti

L'Ufficio Marketing coinvolge la Funzione *AML* e le altre Funzioni interessate (come le ulteriori Funzioni di controllo e la Funzione Organizzazione) in sede di ideazione ovvero di ingresso in nuovi mercati e segmenti, sviluppo di nuovi prodotti, servizi e canali, collaborando all'identificazione dei rischi potenziali e fornendo, ove applicabili, valutazioni quantitative.

5.5 Funzioni aziendali di controllo

La Funzione *AML* collabora con le altre Funzioni aziendali di controllo per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio tenuto conto delle strategie e dell'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa vigente e prestando attività di consulenza.

5.6 Altre Funzioni aziendali

Le altre Funzioni aziendali, ciascuna per le aree di propria competenza, sono tenute a:

- segnalare le novità intervenute nelle prassi operative;
- comunicare situazioni di non conformità alle norme di cui vengano a conoscenza;
- collaborare nell'individuazione degli interventi di mitigazione necessari per la risoluzione delle anomalie eventualmente riscontrate;
- attivare prontamente gli interventi di adeguamento necessari, comunicando i relativi stati di avanzamento.

5.7 Personale dipendente

Il Personale, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, è tenuto ad operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il Personale è responsabile, per quanto di propria competenza, nell'ambito delle mansioni attribuite:

- della corretta identificazione della clientela ai fini antiriciclaggio;
- della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei controlli antiterrorismo;
- della corretta conservazione dei dati identificativi dei soggetti e delle informazioni raccolte in sede di adeguata verifica della clientela;
- della segnalazione tempestiva ai soggetti competenti, secondo la procedura di segnalazione stabilita nella normativa interna, di ogni circostanza per la quale sanno, sospettano, hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;
- della segnalazione, attraverso i canali dedicati, delle possibili violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. *Whistleblowing*);
- della comunicazione ai soggetti competenti delle eventuali violazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e di divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- della collaborazione attiva con la Funzione *AML*, in particolare fornendo risposte tempestive ed esaurienti alle eventuali richieste di informazioni e approfondimenti.

In ogni caso, il Personale si attiene alle indicazioni impartite dalla documentazione interna in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo e partecipa ai programmi di formazione definiti dalla Funzione *AML*.

6 PROCEDURE

Per *procedure* si intendono le *pratiche operative* da seguire nello svolgimento dei processi di lavoro per il rispetto delle normative nazionali ed internazionali per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In attuazione delle politiche aziendali in materia di contrasto del riciclaggio, vengono emanati atti che compongono la normativa interna della Banca e fanno parte del *Framework AML*. Tali atti disciplinano in dettaglio i processi aziendali e integrano appunto le procedure interne.

Fanno parte integrante delle procedure interne gli strumenti di lavoro adottati dalla Banca, quali infrastrutture IT, software, sistemi informativi, *tools*.

Fanno altresì parte delle procedure i contratti e la modulistica utilizzati per adempiere agli obblighi *AML* nella gestione della relazione con il cliente e con le controparti.

Le principali procedure per la corretta gestione del rischio *ML* in ogni fase dei processi di lavoro della Banca sono definite nei seguenti atti adottati, in ragione della fattispecie, dall'organo con funzione di supervisione strategica e dall'organo con funzione di gestione:

- Manuale antiriciclaggio ("*Manuale Operativo Antiriciclaggio*");
- *Policy* Antiriciclaggio ("*Politica aziendale adottata ai sensi del D.Lgs. 231/2007, delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emanate da Banca d'Italia il 26 marzo 2019 e delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate da Banca d'Italia il 30 luglio 2019*");
- Regolamento della Funzione Antiriciclaggio;
- Regolamento per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Regolamento Flussi Informativi Funzioni di Controllo – Sezione Antiriciclaggio;
- Istruzioni operative per l'adeguata verifica e per la gestione di casistiche particolari connesse (ad es. *PEPs*, adeguata verifica semplificata, società partecipate da Fiduciarie....), contenute nelle varie circolari interne, tempo per tempo emanate.

Gli organi con funzione di supervisione strategica e con funzione di gestione hanno definito di adottare i seguenti strumenti di lavoro ed infrastrutture IT che sono in uso per la gestione dei processi operativi per la gestione del rischio di riciclaggio e l'adempimento degli obblighi *AML*:

- Sistema di gestione dell'anagrafica dei clienti e dei rapporti: SIB2000
- Sistema di gestione dell'adeguata verifica: SIB2000
- Sistema di intercettazione profili di rischio, scoring e profilatura dei clienti: *RI.AS-Risk Assessment*
- Sistema di transaction monitoring: *RI.AS-Risk Assessment* e SIB2000-Modulo EPA
- Sistema di detecting terroristi: Liste *world compliance*
- Sistema di detecting *PEPs*: Liste *world compliance*
- Sistema di detecting notizie e alert pregiudizievoli: Liste *world compliance*
- Sistema per la conduzione dell'autovalutazione: Software Tool Autovalutazione fornito dall'*outsourcer*.

7 CONTROLLI INTERNI

7.1 Profili strutturali

Le Disposizioni in materia di Organizzazione, procedure e controlli interni prevedono quanto segue: l'Organo con funzione di supervisione strategica "approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo".

La struttura del sistema dei controlli interni, per la parte che attiene alla prevenzione e gestione del rischio di riciclaggio è descritta nella *Policy Antiriciclaggio*.

Il sistema dei controlli interni in materia di *AML* è inoltre regolato dai seguenti atti adottati dal Consiglio di Amministrazione e/o dagli Organi di Vertice:

- Regolamento della Funzione Antiriciclaggio;
- Contratto di esternalizzazione della Funzione di *Internal Audit*;
- Controlli svolti dalla Funzione Compliance, nell'ambito delle verifiche legate al piano delle attività della funzione di conformità sul comparto *AML*;
- Controlli svolti dalla Funzione CROR, sia su piattaforma CSD che nell'ambito delle verifiche in Filiale;
- Set dei controlli (automatici e non) predisposti da Cassa Centrale Banca e propedeutici all'esercizio di Autovalutazione.

Il disegno del sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo adottato per la Banca risponde ai seguenti principi:

alle unità operative che curano la relazione con la clientela, il processo di adeguata verifica e la distribuzione dei prodotti è assegnata la responsabilità per lo svolgimento di controlli di linea;

alla Funzione *AML*, come funzione di controllo di 2° livello, sono affidati svariati compiti classificabili come attività di controllo e raggruppabili nelle seguenti categorie:

- coordinamento e concorso allo svolgimento del processo di autovalutazione: stima dell'esposizione al rischio *ML* della Banca (rischio inerente e rischio residuo);
- controlli nel continuo di esposizione al rischio della Banca: sorveglianza di indicatori di esposizione al rischio inerente per verificare gli scostamenti rispetto a quanto rilevato mediante processo di autovalutazione, per il pieno rispetto delle strategie indicate nel *RAF- Risk Appetite Framework*;
- controlli di compliance ex ante: verifiche di conformità di processi e procedure rispetto alla normativa *AML* internazionale, nazionale e aziendale; a tali controlli sono riconducibili le attività di identificazione delle nuove norme applicabili alla Banca e alla valutazione dell'impatto su processi e procedure;
- controlli di effettività e adeguatezza: verifiche svolte nel continuo sull'adeguatezza del processo di gestione del rischio *ML*, nonché sull'idoneità di processi e procedure; la Funzione *AML* può effettuare, in raccordo con la funzione di revisione interna, controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità;
- controlli di affidabilità del sistema informativo: verifiche sulla corretta funzionalità e affidabilità del sistema IT per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa *AML*, con particolare riguardo all'adeguata verifica, al processo SOS, agli obblighi di comunicazione, alla conservazione di dati e documenti;
- controllo costante o transaction monitoring: verifiche svolte nel continuo su clienti, rapporti continuativi, operazioni caratterizzati da fattori di rischio elevato o fattispecie di adeguata verifica rafforzata;

alle Funzione di *Internal Audit* – esternalizzata- sono assegnate responsabilità per lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di revisione dei processi operativi e di gestione del rischio *ML* che interessano la Funzione *AML*, le strutture centrali e la rete distributiva;
- verifiche in materia di rischi *ML* a distanza; sono previsti controlli ispettivi da parte della Funzione, anche mediante richieste campionarie alle unità organizzative, al fine di verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio e della regolamentazione diffusa dalla Banca.

7.2 Coordinamento fra funzioni di controllo in materia AML

La collaborazione tra la Funzione AML e le altre Funzioni di controllo si inserisce nel più generale quadro di coordinamento tra tutte le strutture con compiti di controllo al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, sulla base di una proficua interazione, evitando sovrapposizioni o carenze di presidio.

Il contributo alla creazione di valore da parte della Funzione AML risulta tanto maggiore quanto più forti sono le sinergie realizzate con gli altri attori del sistema dei controlli interni.

Alla Funzione AML, come funzione di controllo di 2° livello, sono affidati svariati compiti classificabili come attività di controllo e raggruppabili nelle seguenti categorie:

- controlli di esposizione al rischio della banca
- controlli di compliance ex ante
- controlli di effettività e adeguatezza
- controlli di affidabilità del sistema informativo
- controllo costante o *transaction monitoring*.

Per la disciplina di dettaglio, si fa rinvio al *Regolamento della Funzione Antiriciclaggio* ed al Manuale Operativo.

La Funzione AML pone particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione, nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette, all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione, nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

Nella valutazione dell'adeguatezza di tali procedure, la funzione può effettuare, in raccordo con la Funzione di *Internal Audit*, ed anche avvalendosi del supporto della Funzione C.R.O.R., controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

L'interazione e il coordinamento della Funzione AML con le altre Funzioni di controllo è altresì assicurata:

- da una pianificazione condivisa e organica del piano di lavoro annuale delle funzioni di controllo;
- da una condivisione e congiunta lettura critica degli esiti delle verifiche svolte da ciascuna funzione di controllo in materia AML;
- dallo scambio di adeguati flussi informativi fra le funzioni di controllo;
- dall'opera di raccordo e supervisione svolta dall'organo con funzioni di controllo (Collegio Sindacale). Nello specifico, dalla partecipazione condivisa agli incontri trimestrali con il Collegio Sindacale e con le Funzioni di controllo di 2° e 3° livello;
- dagli incontri, ad evento, del "Comitato di Progettazione e Controllo", a cui è assegnato il compito di individuare i rischi derivanti: dall'avvio di nuove attività;
- dal lancio di nuovi prodotti e servizi e dall'ingresso in nuovi mercati;
- dal riferimento comune costituito dal RAF – *Risk Appetite Framework*;
- dal confronto congiunto e periodico con l'Organismo di Vigilanza sulle materie AML;
- dalla partecipazione a "gruppi di lavoro" costituiti per la definizione di nuovi processi e prassi operative e/o ai fini della risoluzione di problematiche rilevate in merito ad alcuni specifici ambiti di operatività, a cui partecipano responsabili di altre funzioni e/o referenti della rete delle Filiali;
- dal confronto con le Autorità (Unità d'Informazione Finanziaria, Banca d'Italia, MEF).

7.3 Sistema di whistleblowing

L'art. 48 del D. Lgs. 231/2007 richiede l'istituzione di un sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*) delle disposizioni dettate al fine di prevenire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tale tipologia di segnalazione interna affianca, senza sostituirla, diverse procedure di segnalazione già previste in relazione a specifici settori normativi, quali:

- segnalazioni all'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001, in relazione alla commissione dei c.d. "reati presupposto"
- segnalazione di operazioni sospette in materia antiriciclaggio e antiterrorismo.

Considerati i requisiti e le caratteristiche del sistema di *Whistleblowing* previsto in ambito AML, si definisce che per le segnalazioni in materia ci si avvalga del sistema che la Banca ha già allestito ai sensi della Circ. 285/2013.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 06/08/2015, in conformità con le disposizioni contenute all'interno della Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezioni IV, V e VIII della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, ha infatti deliberato

l'affidamento in *outsourcing* a Unione Fiduciaria dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, la quale comporta una separazione dei ruoli con riferimento ai soggetti incaricati di svolgere la procedura di *Whistleblowing*. Il ruolo di Responsabile dell'intero processo relativo ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni è rimasto in capo al Responsabile della Funzione AML, mentre ad Unione Fiduciaria SpA, in qualità di funzione esternalizzata, è stato, appunto, affidato l'incarico di svolgere l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni.

Per ogni maggiore dettaglio sul processo operativo si fa comunque rinvio alla *Policy* in materia di segnalazione interna delle violazioni – *Whistleblowing*

8 CONSERVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

8.1 Conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni

La Banca conserva i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica, incluse le scritture e le registrazioni delle operazioni nell'Archivio Standardizzato, in originale ovvero in copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, in formato cartaceo e/o elettronico.

Fermi restando gli obblighi di conservazione previsti dal decreto antiriciclaggio, i dati e le informazioni relativi:

- ai rapporti continuativi;
- alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000;
- alle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento,
- alle operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditamento

sono resi disponibili alle Autorità per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione.

Per maggiori approfondimenti tecnici, si rimanda alle *“Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”* emanate da Banca d'Italia in data 24/03/2020.

8.2 Conservazione dei dati e delle informazioni

La Banca garantisce che gli archivi informatizzati e le procedure adottati per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti soddisfino le specifiche previsioni contenute nel novellato D. Lgs. 231/2007, nonché nelle *“Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni”* emanate da Banca d'Italia.

Per la conservazione dei dati e delle informazioni, la Banca si avvale di un Archivio Standardizzato, che corrisponde all'Archivio Unico Informativo (AUI) a suo tempo istituito.

Di fatto, al fine di assolvere l'obbligo di conservazione ed in linea di continuità con il precedente regime di registrazione dei dati e delle informazioni, che prevedevano l'istituzione di un Archivio Unico Informativo, la Banca continua ad avvalersi dello stesso.

Le registrazioni in AUI vengono alimentate attraverso specifici flussi informativi contenenti le informazioni ed i dati richiesti per la corretta alimentazione dello stesso.

Per quanto attiene alle modalità di conservazione dei dati e delle informazioni, la Funzione AML ha la responsabilità di verificare l'accessibilità completa e tempestiva ai dati a fronte di ispezioni o richieste da parte delle Autorità nonché l'acquisizione della totalità dei dati minimi richiesti dalla normativa entro 30 giorni dall'instaurazione, variazione o chiusura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione.

Per mitigare il rischio di registrazioni omesse, tardive o incomplete, sono stati istituiti presidi dedicati:

- al controllo giornaliero delle evidenze di tipo “Elabora” e “Formale” generate dalla procedura (modulo EPA-Evoluzione presidi Antiriciclaggio);
- al controllo di completezza dei dati e delle informazioni attraverso opportune verifiche a campione;
- al controllo di correttezza e puntualità sul flusso mensile dei dati aggregati trasmesso all'UIF.

8.3 Obblighi di comunicazione alla UIF

Flusso SARA

Così come previsto:

- dall'Art. 33 (“Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF”) del D.Lgs. n. 231/2007;

- dal Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019, recante *“Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”*;
- dal Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020, recante *Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo”*;
- dalle *“Disposizioni per l'invio dei dati aggregati”* emanate dalla UIF il 25 agosto 2020,

La Banca è tenuta a trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività, per consentire alla stessa Unità di effettuare le *“analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali”*.

A tal fine, la Banca, con periodicità mensile, invia flussi contenenti:

- i dati aggregati delle operazioni registrate nell'Archivio standardizzato nel mese di riferimento. Per ciascuna causale aggregata deve comunicare l'importo totale delle operazioni, in unità di euro, nonché il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, attribuendo separata evidenza al numero delle operazioni eseguite in contante e al relativo importo.
- Deve inoltre trasmettere le informazioni sulla residenza e sull'attività economica del cliente, sul segno monetario e sulla valuta dell'operazione, nonché sul punto operativo presso il quale la stessa è stata disposta. Per le operazioni di bonifico deve indicare anche le informazioni sull'ubicazione dell'intermediario della controparte e, ove note, sulla residenza della controparte. Per le rimesse di denaro con l'estero deve indicare anche il Paese dal quale/verso il quale sono trasferiti i fondi. Per le rimesse domestiche infine, ove noto, anche il Comune dal quale o verso il quale sono trasferiti i fondi.

L'invio dei dati aggregati deve essere effettuato entro il 2° giorno del 3° mese successivo a quello di riferimento delle operazioni.

Il referente S.Ar.A. coincide con il Responsabile Antiriciclaggio ed è il nominativo indicato nel modulo di adesione al portale Infostat-UIF.

Risposta a Rilievi del Flusso SARA

Ricevuto il flusso che contiene i dati aggregati, la UIF comunica per via telematica la presenza di eventuali anomalie nel contenuto del supporto, specificandone le caratteristiche.

Se i rilievi hanno natura statistica occorre distinguere:

- se risulta che lo scostamento non è dovuto ad errore, si può fornire direttamente riscontro alla UIF;
- se risulta che lo scostamento è dovuto ad errore, si interviene direttamente nella correzione del flusso eliminando a monte le cause di anomalia e trasmettendo un flusso sostitutivo di quello errato.

Se i rilievi hanno natura formale, si individua la natura dell'anomalia e si gestisce l'iter di correzione dei dati.

La Funzione AML fornisce risposta ai rilievi formulati dall'UIF entro il più breve tempo possibile e, comunque, entro 60 giorni dal 15° giorno del mese di scadenza del termine d'invio della segnalazione.

Comunicazioni oggettive

La Banca trasmette all'UIF, con cadenza mensile, una comunicazione c.d. *“Comunicazioni oggettive”*, contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore.

L'inclusione dell'operazione nella comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. 231/2007 qualora la stessa:

- *non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta*

- *non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (clienti con profilo di rischio "Alto")*

In ogni caso l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall'invio della comunicazione oggettiva sull'operazione.

Le operazioni, trasmesse secondo lo schema segnaletico di cui alle *Istruzioni in materia di Comunicazioni oggettive* emanate da UIF vengono inviate dal Responsabile della Funzione AML entro il 15° giorno lavorativo del 2° mese successivo a quello di riferimento.

Il Responsabile della Funzione, che può abilitare altri soggetti all'inserimento e trasmissione delle comunicazioni oggettive rappresenta l'interlocutore della UIF.

L'adempimento agli obblighi di Comunicazioni Oggettive riveste forte valenza ai fini dell'adeguata verifica, della valutazione di rischio del cliente e degli eventuali elementi di sospetto connessi all'operazione. Per questi temi si fa rinvio alle specifiche disposizioni contenute nella Parte Seconda della presente Policy.

PARTE SECONDA

ADEGUATA VERIFICA

OMISSIS

PARTE TERZA

COLLOCAMENTO DI PRODOTTI ASSICURATIVI

OMISSIS